



Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

VISTO l'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, ha previsto una procedura finalizzata alla trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'articolo 44, comma 7 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl- Ordinario;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 22763 del 12.11.2015;

VISTE le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. n. 31 del 30.11.2015 e n. 15 del 29.03.2016;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, in data 23.09.2016, relativo alla società E- Care S.p.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione di una indennità pari trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, con l'indicazione della causale di intervento per l'accesso al trattamento, del programma di crisi aziendale, del piano di risanamento e



Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

l'autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 22763 del 12.11.2015 citato, presentate dalla società E- Care S.p.A.;

VISTO l'inoltro dell'istanza sopra indicata anche alle DTL di L'Aquila, Roma, Milano Torino e Bari nei cui territori sono ubicate del unità aziendali interessate dal trattamento;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'articolo 44, comma 7 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, è autorizzata, per il periodo dal 30.10.2016 al 29.10.2017, la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, definita dell'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, in data 23.09.2016, in favore di un numero massimo di 1097 unità lavorative, della E-CARE S.p.A., dipendenti presso le sedi di :

1) Regione Abruzzo – sede de L'Aquila:

- a) n. 340 lavoratori con mansione di operai telefonici di conctac center e di team leader, saranno sospesi con rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del 20%;
- b) n. 7 lavoratori con mansioni diversificate ed identificate nel perimetro "staff", saranno sospesi con rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del 50%;



Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

2) Regione Lazio – sede di Roma:

- a) n. 433 lavoratori con mansione di operai telefonici di contact center e di team leader, saranno sospesi con rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del 20%;
- b) n. 17 lavoratori con mansioni diversificate ed identificate nel perimetro "staff" saranno sospesi con rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del 50%;

3) Regione Lombardia – sede di Milano:

- a) n. 244 lavoratori con mansione di operai telefonici di contact center e di team leader, saranno sospesi con rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del 20%;
- b) n. 17 lavoratori con mansioni diversificate ed identificate nel perimetro "staff" saranno sospesi con rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del 50%;

4) Regione Piemonte – sede di Torino:

- a) n. 16 lavoratori con mansione di operai telefonici di contact center e di team leader, saranno sospesi con rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del 20%;
- b) n. 5 lavoratori con mansioni diversificate ed identificate nel perimetro "staff" saranno sospesi con rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del 50%;

5) Regione Puglia – sede di Bari:

- a) n. 12 lavoratori con mansione di operai telefonici di contact center e di team leader, saranno sospesi con rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del 20%;
- b) n. 6 lavoratori con mansioni diversificate ed identificate nel perimetro "staff" saranno sospesi con rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del 50%;

Tutti i lavoratori saranno sospesi con applicazione della rotazione intra commessa/comparto tra la platea complessiva dei n. 1097 lavoratori interessati, con un utilizzo medio di riduzione oraria

*Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Al Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione*

diversa a seconda dei comparti e così come sopra meglio dettagliato, con picchi massimi di riduzione che potranno arrivare sino al 100% dell'orario di lavoro giornaliero, nel rispetto della media prevista.

Codice Fiscale: 12189480150;

Matricola INPS: 4957209107;

Pagamento diretto: NO'

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 4.515.000,95 (quattromilionicinquecentoquindicimila/95), di cui euro 776.002,90 (settecentosettantaseimiladue/90) per l'anno 2015 ed euro 3.738.998,05 (tremilionsettecentotrentottomilanovecentonovantotto/05) per l'anno 2016, è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

1600094



Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Al Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 22/11/2016

F.to Il Direttore Generale
Ugo Menziani